SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 2000.

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico».

00A3632

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 dicembre 1999, n. **552.**

Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164 contenente il regolamento con cui si è modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/92 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421 con cui la disciplina di cui al decreto ministeriale 164/95 è stata estesa alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1995 e dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra;

Considerato che non sono ancora stati definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri relativi ai passaggi di profilo;

Considerato altresì che persistendo una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto e capo squadra permane la necessità di sopperire senza alcuna soluzione di continuità alle improcrastinabili esigenze di funzionalità del servizio d'istituto;

Valutata quindi l'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/95 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, così come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164, 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421, è aggiunto il seguente comma:

«*1-sexies.* Per la copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il D.M. 18 giugno 1992, n. 565, si veda in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concer-

nente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), è il seguente:

«Art. 70 *(Disciplina concorsi interni)*. — 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno».

— Il decreto ministeriale n. 565/1988 concerne il regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si riporta di seguito il testo dell'art. 17 comma 1, cosi come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164».

«Art. 17 — 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale gia appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non interiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.

1-*ter*. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto ministeriale n. 565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto è il seguente:

«Art. 17 — 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.

1-*ter*. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso.

1-*quater*. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra - si applica la procedura di cui ai commi precedenti.

1-*quinquies*. Per la copertura dei posti vacanti dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

1-sexies. *Per la copertura dei posti vacanti dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.*

2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonché del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali.

3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sarà indicato nei singoli bandi di concorso in conformità di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241».

00G0136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1999, n. **553.**

Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;

Visti, in particolare, gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe funzioni al comitato amministratore della predetta gestione separata;

Visti i decreti ministeriali in data 2 maggio 1996, numeri 281 e 282, concernenti, rispettivamente, il regolamento per il versamento dei contributi e la disciplina dell'assetto organizzativo della predetta gestione;

Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 23368 del 28 dicembre 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comitato amministratore

1. Il Fondo costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico, ed agli incaricati della vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è gestito dal comitato amministratore di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 58, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di tredici membri di cui:

a) due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

b) cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo, in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura;

c) sei eletti dagli iscritti al Fondo secondo le procedure previste dal regolamento elettorale di cui all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. In caso di assenza o impossibilità del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

3. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza, nei limiti finanziari complessivi annui di cui all'articolo 58, comma 6, della legge n. 144 del 1999, il cui ammontare è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e di personale dell'INPS, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.

5. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Funzioni del comitato

1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di contributi dovuti alla gestione, nonché in materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di prestazioni relative alla maternità ed assegni per il nucleo familiare;

e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro: SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dall'amministrazione competente per materia, dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza assistenza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, reca: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale».

— Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

«26. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita, gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

— Si riporta il testo dei comma 2 e 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2. comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni».

«4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, reca: «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in note alle premesse.

— Il testo del comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c),* del comma 3, dell'art. 5».

— Il testo del comma 2, lettera *a),* dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti cono senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione penodica prestabilita».

— Il testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante disciplina del commercio, è il seguente:

«Art. 36. — La vendita per corrispondenza sul catalogo o a domicilio è soggetta alle nome di cui al capo I della presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordine».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonameto relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale»

00G0127

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 marzo 2000, n. **88.**

Modifica al regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Visti, in particolare gli articoli 1 e 12 della predetta legge;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'11 novembre 1997, n. 474, con cui è stato approvato lo statuto dell'ICE;

Ritenuto di dover modificare, il testo approvato con il suddetto regolamento, al fine di rendere più funzionale la procedura relativa alle variazioni da apportare al piano annuale previsto dall'articolo 7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo dell'ICE il 10 novembre 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 281/99 del 15 novembre 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 45157 del 4 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b)* dell'articolo 9 del decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'11 novembre 1997, regolamento recante approvazione dello statuto del-

l'Istituto nazionale per il commercio estero, n. 474, è sostituita dalla seguente:

«*b)* rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano annuale, nonché sugli adattamenti infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano stesso. Eventuali modifiche non incidenti sui principali obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in contrasto con le direttive ministeriali per la programmazione dell'attività dell'ICE, possono essere assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al Comitato entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro: FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72:

«Art. 1 *(Natura)*. — 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge».

Art. 12 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'art. 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificaioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'art. 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge».

— Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 novembre 1997, n. 474 concernente: «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1998, n. 7.

— L'art. 7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, così recita:

«2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri oggetti pubblici operanti nel territorio».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Comitato consultivo)*. — 1. Il comitato consultivo:

a) esprime al Ministro del commercio con l'estero il parere di cui all'art. 7, comma 1, della legge, sulle direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'Istituto per l'anno successivo;

b) *rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano annuale, nonché sugli adattamenti infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano stesso.*

Eventuali modifiche non incidenti sui principali obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in contrasto con le direttive ministeriali per la programmazione dell'attività dell'ICE, possono essere assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al comitato entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere;

c) esprime di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge, pareri e proposte non vincolanti sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, nonché sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione;

d) delibera il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. La delega può essere conferita a soggetti che facciano parte del comitato o dell'amministrazione vigilante.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno facoltà di partecipare alle sedute del comitato consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del comitato stesso.

4. Le sedute del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti nominati. Le delibere sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti».

00G0128

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2000, n. **89.**

Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il comma 2 del suddetto articolo 53 che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-città, siano emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione;

Sentita la conferenza Stato-città con parere del 5 agosto 1999;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 226/99 del 12 ottobre 1999;

Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1752/UCL del 1° febbraio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione della commissione

1. La commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni prevista dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (di seguito: «commissione») è nominata con decreto del Ministero delle finanze ed è composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

b) da due dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione finanziaria;

c) da due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;

d) da due rappresentanti delle province designati dall'Unione province italiane;

e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, designati dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale con profilo professionale non inferiore all'ottavo, che può essere sostituito da impiegato con pari qualifica.

Art. 2.

Funzionamento della commissione

1. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza a parità di voti prevale quello del presidente.

2. Il funzionamento della commissione è disciplinato con norme deliberate dalla commissione stessa.

3. I provvedimenti relativi alle attribuzioni della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 3.

Durata in carica dei componenti

1. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.

Art. 4.

Competenze della commissione

1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità necessari, per l'iscrizione nonchè l'assenza delle previste cause di incompatibilità e dispone in ordine ai necessari adempimenti istruttori.

2. La commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonché alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente delle Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca: «Riordino della disciplina dei tributi locali». Si riporta il testo dell'art. 53:

«Art. 53. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e a requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda in note alle premesse.

— Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):

«Art. 2 *(Requisiti per l'affidamento del servizio).* — 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso».

00G0130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 16.670 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 26 gennaio, 23 febbraio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventiquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 aprile 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3980

DECRETO 29 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 16.670 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio, 10 e 23 febbraio, 10 marzo 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000, e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000, e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 3 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare;

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 94 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'articolo 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27 sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 aprile 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000, faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio Centrale di Bilancio resso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma 29 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3981

DECRETO 29 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 16.670 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 10 e 23 febbraio, 10 marzo 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 3 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ottanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27 sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 aprile 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3982

DECRETO 29 marzo 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 16.670 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2010, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei Locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 154 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 3 aprile 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 154 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comu-

nale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3983

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 febbraio 2000.

Classificazione ai fini del servizio antincendio dell'aeroporto di Forlì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Forlì è inserito nella V classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota n. 122/SV/15/FRI del 21 gennaio 2000 dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, Direzione circoscrizionale aeroportuale di Rimini che ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Forlì dalla V classe antincendio (5ª categoria ICAO) alla IV classe antincendio (6ª categoria ICAO) per consentire, a causa dell'entrata in vigore del 1° gennaio 2000 delle disposizioni emanate dall'ICAO, il mantenimento del traffico aereo esistente su detto scalo;

Considerato l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Forlì è inserito nella IV classe (6ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A3984

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA
DI NAPOLI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituto dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni comportamentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Salerno n. 30091 reparto UD del 27 marzo 2000 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disattivazione del sistema informativo del catasto per l'esecuzione di ammodernamento del sistema stesso, per cui nei giorni 6, 7, 8 e 9 marzo 2000 non è stato possibile effettuare operazioni di aggiornamento, di visura e di certificazione catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sistema informativo catastale del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

GIORNI 6, 7, 8 E 9 MARZO 2000, PER LE INTERE GIORNATE

Regione Campania:

ufficio del territorio di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 aprile 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A3986

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Remeron». (Decreto A.I.C./UAC n. 108/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 19 del 27 maggio 1996 con il quale la N.V. Organon P.O. Box 20 - 5340 BH Oss - Olanda è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Remeron» (mirtazapina) nelle confezioni:

30 compresse 30 mg;

90 compresse 15 mg;

60 compresse 15 mg;

30 compresse 15 mg,

classe «C» ai sensi della legge n. 537/1993;

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 283 del 14 dicembre 1998 con il quale la N.V. Organon P.O. Box 20 - 5340 BH Oss - Olanda è stata autorizzata all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento della specialità «Remeron» (mirtazapina) nella confezione:

30 compresse rivestite con film 45 mg;

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 353 del 20 giugno 1999 con il quale la N.V. Organon P.O. Box 20 - 5340 BH Oss - Olanda è stata autorizzata all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento della specialità «Remeron» (mirtazapina) nelle confezioni:

14 compresse rivestite con film 30 mg;

14 compresse rivestite con film 45 mg;

classe «C» ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» della confezione da 30 compresse da 30 mg, e della confezione da 14 compresse 30 mg;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, commi 7 e 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanaziaria 2000)»;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 12/13 febbraio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale REMERON (mirtazapina) nelle confezioni indicate è classificata come segue:

30 compresse da 30 mg;

A.I.C. n. 029444041/M (in base 10), 0W2KY9 (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è così stabilito:

L. 51.960 (ex factory, IVA esclusa) dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 dicembre 2000;

L. 43.500 (ex factory, IVA esclusa) a decorrere dal 1° gennaio 2001 fino alla data di validità dell'accordo.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di:

L. 85.800 (IVA inclusa) dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 dicembre 2000;

L. 71.800 (IVA inclusa) a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di validità dell'accordo.

14 compresse rivestite con film da 30 mg;

A.I.C. n. 029444080/M (in base 10), 0W2KZJ (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda viene così stabilito:

L. 24.248 (ex factory, IVA esclusa) dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 dicembre 2000;

L. 20.300 (ex factory, IVA esclusa) dal 1° gennaio 2001 fino alla scadenza di validità dell'accordo.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di:

L. 40.000 (IVA inclusa) dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 dicembre 2000;

L. 33.500 (IVA inclusa) dal 1° gennaio 2001 e fino alla scadenza di validità dell'accordo.

Il prezzo così stabilito è valido per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le rimanenti confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: N.V. Organon P.O. Box 20 - 5340 BH OSS - Olanda.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A3969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano - Società cooperativa a r.l.», in Mombello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 novembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano - Soc. cooperativa a r.l.» in liquidazione con sede in Mombello (Varese) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano - Soc. cooperativa a r.l.» in liquidazione con sede in Mombello (Varese), costituita in data 30 gennaio 1982 con atto a rogito notaio Franco Zito di Milano, omologato dal tribunale di Varese con decreto del 2 marzo 1982, iscritta al n. 125 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Massimo Monzani, nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, residente a Osio Sopra (Bergamo) - Via Fermi, 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3961

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pandora società cooperativa a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento in delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 maggio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Pandora società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pandora società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita in data 8 maggio 1997, con atto a rogito notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Sulla nato a Crotone l'11 ottobre 1967 e residente a Rende (Cosenza), in via G. Matteotti n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3988

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.S. - Centro promozionale servizi - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 novembre 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.P.S. - Centro promozionale servizi - società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.P.S. - Centro promozionale servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione, costituita in data 17 novembre 1980, con atto a rogito notaio dott. Fulvio Bidello di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto in data 29 dicembre 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigino Emilio Battiston, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1958, con studio in Pordenone, piazzale XX Settembre n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3989

DECRETO 18 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Autotrasporti Levante S.r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Autotrasporti Levante S.r.l.» in liquidazione con sede in Bari dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Autotrasporti Levante S.r.l.» in liquidazione con sede in Bari, costituita in data 23 dicembre 1982 con atto a rogito notaio Marisa Gusman di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 24 gennaio 1983, iscritta al n. 14565 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Riccardo Strada, nato a Bari il 1° febbraio 1966, con studio in Bari - Largo Nitti Valentini, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3962

DECRETO 18 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Histonia», in Vasto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in data 9 dicembre 1999 con la quale il tribunale di Vasto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società coperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Histonia», con sede in Vasto (Chieti), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Histonia», con sede in Vasto, in liquidazione, costituita in data 21 luglio 1975, con atto a rogito notaio dott. Ettore De Simone di Vasto, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano il 7 aprile 1958 ivi residente in viale Marconi, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3987

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 2000.

Iscrizione dell'Associazione «Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol» all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata in data 2 marzo 2000 alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'Associazione Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in via Dodiciville n. 11, Bolzano, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1251656 del 7 marzo 2000, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore la dott.ssa Margherita La Rocca;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'Associazione Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus-Verbraucherzentrale Sudtirol con sede legale in Bolzano è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della medesima legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2000

Il direttore: D'ALESSANDRO

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 30 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt, gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf Seite 30 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

00A3606

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorse idriche derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000, per l'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno. (Ordinanza n. 184).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio, riguardante, tra l'altro, anche il serbatoio sul Mannu di Pattada a Monte Lerno;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 115 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Mannu di Pattada a Monte Lerno ed al contempo approvato il volune erogabile annualmente pari a 26 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili, nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, per i vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Mannu di Pattada a Monte Lerno, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	14,5
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	14,8

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino alla data del 31 dicembre 2000, una scorta minima di risorsa paria a 1,7 Mmc, disponibile nel serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno, sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	5,6
Usi irrigui	9,2
Totale erogazione dal Mannu di Pattada	14,8

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorsa stessa, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3951

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorse idriche derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, per l'invaso del Posada a Maccheronis. (Ordinanza n. 185).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio, riguardante, tra l'altro, anche il serbatoio del Posada a Maccheronis;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 122 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso del Posata a Maccheronis ed al contempo approvato il volune erogabile annualmente pari a 38,5 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili, nell'invaso di che trattasi, ed un riparto delle stesse per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Posada a Maccheronis, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
volume invasato al 1° marzo 2000	20
volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	27

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolato, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 1,5 Mmc, disponibile nel serbatoio del Posasa a Maccheronis al fine di garantire una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal serbatoio del Posada a Maccheronis:

	Valori in milioni di mc
usi civili	4,0
usi industriali	0,2
usi irrigui	15,0
totale erogazione dal Posada dal 1° marzo al 31 dicembre 2000	19,2
volume disponibile residuo	7,8

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3950

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorse idriche derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000 per l'invaso del Cedrino a Pedra 'e Othoni. (Ordinanza n. 186).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio, riguardante, tra l'altro, anche i serbatoi del Cedrino a Pedra 'e Othoni;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 123 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso del Cedrino a Pedra 'e Othoni ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 30 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguente-

mente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili, nell'invaso di che trattasi, ed un riporto delle stesse, per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Cedrino a Pedra 'e Othoni, la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	8,6
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	21,6

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 1,0 Mmc, disponibile nel serbatoio del Cedrino a Pedra 'e Othoni, al fine di garantire una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse attualmente derivabili dal serbatoio del Cedrino a Pedra 'e Othoni:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	2,0
Usi irrigui	12,9
Totale erogazione dal Cedrino a Pedra 'e Othoni dal 1° marzo al 31 dicembre 2000	14,9
Volume disponibile residuo	6,7

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 aprile 2000

Dollaro USA	0,9576
Yen giapponese	101,11
Dracma greca	334,90
Corona danese	7,4483
Corona svedese	8,2915
Sterlina	0,60380
Corona norvegese	8,1585
Corona ceca	36,455
Lira cipriota	0,57491
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,25
Zloty polacco	3,9357
Tallero sloveno	204,1174
Franco svizzero	1,5745
Dollaro canadese	1,4018
Dollaro australiano	1,6078
Dollaro neozelandese	1,9231
Rand sudafricano	6,2795

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 4/99, n. 141/99 e n. 181/99 della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 9PS/80517/GEO-L-37 del 16 marzo 2000 sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 4/99, n. 141/99 e n. 181/99 con le quali, in riforma e ad integrazione delle precedenti deliberazioni richiamate in premessa ai deliberati di che trattasi, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ha inteso disciplinare le situazioni pendenti degli iscritti interessati alla «retrodatazione».

00A3959

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla società «Sorgente Traficante S.r.l.», in Rionero in Vulture, alla miscelazione dell'acqua oligominerale denominata «Lilia», mantenendo l'attuale denominazione di «Lilia».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 20 marzo 2000, la società «sorgente Traficante S.r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), è stata autorizzata alla miscelazione dell'acqua oligominerale denominata «Lilia» in concessione Braida con quella proveniente dai pozzi denominati P2 e P4 in concessione Gaudio, mantenendo l'attuale denominazione di «Lilia».

00A3941

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Direktors der Generaldirektion für die Anpassung und Überwachung des Marktes vom 15. märz 2000, über die Eintragung des Vereins Verbraucherzentrale Südtirol - Centro tutela consumatori Onlus in das Verzeichnis der italienweit repräsentativen Verbraucherschutzvereine.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. juli 1988, n. 574, wird bekanntgemackt, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol n. 17/I-II vom 18. april 2000 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Direktors der Generaldirektion für die Anpassung und Überwachung des Marktes vom 15. märz 2000 über die Eintragung des Vereins Verbraucherzentrale Südtirol - Centro tutela consumatori Onlus in das Verzeichnis der italienweit repräsentativen Verbraucherschutzvereine veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf Seite 25 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1995, inserito alla pagina 25 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

00A3943

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo» emanato dal Secondo Ateneo di Napoli con decreto rettorale n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che, con decreto rettorale n. 1313 del 28 marzo 2000, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore di ruolo di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare F03X «Genetica medica».

Il profilo didattico-scientifico richiesto è il seguente:

profilo didattico: il candidato dovrà avere maturato esperienza didattica nel campo della genetica generale, umana e medica;

profilo scientifico: il candidato dovrà avere esperienza di ricerca scientifica sull'identificazione e caratterizzazione di geni, sullo studio dei meccanismi molecolari alla base delle patologie ereditarie e sull'analisi del genoma umano.

Possono presentare domanda di trasferimento i professori di ruolo di prima fascia inquadrati nei settori scientifici-disciplinari F03X ovvero E11A che si trovino almeno da tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'Università di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, domanda direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia (Via S.M. di Costantinopoli, 104 Napoli), unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

00A3985

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000).

Nell'art. 3 del decreto-legge citato in epigrafe, all'ultimo rigo del primo comma, riportato nella prima colonna della pagina 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sostituite *dalla* seguenti:», leggasi: «... sostituite *dalle* seguenti:»; inoltre, nell'art. 4, al comma 2, riportato nella stessa pagina e colonna, dove è scritto: «... dall'articolo, comma 1, lettera *b),* ...», leggasi: «... dall'articolo *1,* comma 1, lettera *b),* ...».

00A4034

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 6 dicembre 1999, recante: «Approvazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000).

Agli allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 23, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE *MEDICA*», leggasi: «RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE *MEDIA*»;

inoltre, alla tabella riportata nella medesima pagina e colonna, alla quarta voce della testata, dove è scritto: «Composizione *medica*», leggasi: «Composizione *media*»;

alla pagina 23, seconda colonna, nella tabella, alla quarta voce della testata, dove è scritto: «Composizione *medica*», leggasi: «Composizione *pesante*»;

inoltre, alla pagina 26, seconda colonna, in calce alla tabella «MIGLIORAMENTO VITTO», deve intendersi inserita la seguente frase: «Tali quote, sono, comunque, destinate all'acquisto dei generi migliorativi delle razioni viveri in natura spettanti agli interessati.».

00A3954

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.